



ISTITUTO UNIVERSITARIO AVVENTISTA

STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO AVVENTISTA

PREAMBOLO

L'Istituto universitario avventista (già Istituto avventista di cultura biblica), fondato nel 1940 dall'Unione avventista italiana, secondo gli auspici della Conferenza Generale degli avventisti del settimo giorno, ha iniziato le proprie attività nella sede di Via Trieste 23, in Firenze.

L'Istituto si è trasferito nel 1947 nella proprietà denominata "Villa Aurora" dove continua a svolgere la sua missione.

I – NOME E SEDE, STATUTO GIURIDICO, FINALITÀ, ATTIVITÀ, COLLABORAZIONI

Articolo 1 (Nome, identità e sede)

1. L'Istituto universitario avventista, di seguito semplicemente «Istituto», può utilizzare per la sua identificazione l'acronimo «IAU» con o senza i segni di interpunzione o mantenere i seguenti nomi da utilizzare in maniera disgiunta:

- a. la forma abbreviata «Istituto avventista» o la forma originaria «Istituto avventista di cultura biblica»;
- b. il solo riferimento alla sua sede di «Villa Aurora»;
- c. la forma inglese «Italian Adventist University», con o senza il riferimento alla sua sede «Villa Aurora».

2. L'Istituto è un ente di formazione di grado universitario costituito da una comunità di studio e di vita dedita alla preparazione universitaria dei giovani in vista di una professione ecclesiale o laica.

3. L'Istituto ha sede in Firenze, via Ellen Gould White 4/1, all'interno della proprietà denominata «Villa Aurora», e può costituire sedi secondarie sia nell'ambito dell'intero territorio della Repubblica italiana che all'estero.

Articolo 2 (Statuto giuridico)

1. L'Istituto fa parte dell'ordinamento ecclesiastico della Chiesa avventista del settimo giorno, la cui articolazione italiana è costituita dall'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, da ora in poi semplicemente «Unione».

2. La personalità giuridica dell'Istituto è riconosciuta dall'articolo 19 della Legge 22 novembre 1988, n. 516. L'Istituto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della Legge n. 516 del 1988, assume la qualifica di ente ecclesiastico avventista civilmente riconosciuto.

3. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge n. 516 del 1988, si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.

Articolo 3 (Finalità)

1. L'Istituto ha finalità di religione e di culto.

2. L'Istituto ha finalità educative e di formazione scientifica.

3. Nel perseguimento delle proprie finalità l'Istituto ripudia ogni forma di discriminazione fondata sull'origine etnica o sociale, la religione, la cultura, il genere, l'orientamento sessuale, la condizione di disabilità, il colore della pelle, in armonia con gli statuti della Chiesa avventista del settimo giorno. A tal fine si dota di un Codice etico distinto dal presente Statuto.

4. L'Istituto non ha scopo di lucro.



Articolo 4 (Attività)

1. L'Istituto, in accordo con le sue finalità, svolge attività di religione e di culto e in particolare quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana.
2. L'Istituto, inoltre, può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto, e in particolare quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e in ogni caso, le attività definite ex lege come attività commerciali o a scopo di lucro.
3. Le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 potranno consistere, a mero titolo esemplificativo, in:
 - a. Attività di religione e di culto, quali:
 - 1) culto, preghiera, predicazione;
 - 2) cura delle anime, attività pastorale e di ascolto;
 - 3) cappellania e assistenza spirituale ai propri beneficiari e assistiti e al proprio personale;
 - 4) formazione dei ministri di culto, dei missionari, dei laici, anche attraverso l'istituzione e la conduzione di una Facoltà di teologia e di altre strutture didattiche e centri di ricerca;
 - 5) divulgazione del messaggio evangelico attraverso la testimonianza personale e ogni altro mezzo di comunicazione (volantini, conferenze, seminari, studi biblici personali, collettivi, per corrispondenza e mediante internet, radio, televisione, social network, ecc.);
 - 6) realizzazione e conduzione di corsi di formazione professionale ed educazione cristiana rivolti a ministri di culto, missionari, colportori, docenti, personale scolastico o di altri enti, simpatizzanti, ospiti, sia in forma residenziale che con l'ausilio di didattica a distanza mediante piattaforme online;
 - 7) realizzazione e gestione di luoghi di culto e delle strutture pertinenziali e collegate, quali alloggi ecclesiastici e case canoniche, locali per il catechismo, locali per le attività oratoriali e le relative strutture a supporto (cinema, campi giochi, campi sportivi, spogliatoi, docce, bagni, ecc.), cimiteri e luoghi di collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie e le relative strutture a supporto (cappelle, obitorio, ecc.), nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - 8) organizzazione e conduzione di raduni, congressi, viaggi e pellegrinaggi religiosi, ivi compresa la realizzazione e conduzione di strutture per l'accoglienza di partecipanti e pellegrini;
 - b. Attività sociali e assistenziali:
 - 1) realizzazione e conduzione di strutture di accoglienza, case per ferie, ostelli, campeggi per attività scoutistiche e giovanili, convitti, residenze studentesche, centri di accoglienza, strutture per raduni e congressi, pensionati e colonie per l'infanzia, gli adolescenti, i giovani, gli anziani e gli stranieri;
 - 2) realizzazione e conduzione di strutture di prevenzione, accoglienza e cura, anche di tipo comunitario, per la lotta alle dipendenze da alcool, tabacco, droghe, gioco compulsivo, ecc.;
 - 3) realizzazione e conduzione di strutture sanitarie e di prevenzione, ospedali, sanatori, dispensari, lebbrosari, ambulatori, centri di riabilitazione, centri di lotta all'AIDS e alle altre epidemie, ecc.;
 - 4) realizzazione e conduzione di strutture di accoglienza e soggiorno, quali orfanotrofi, case di riposo, case-famiglia, soggiorni diurni, case per accoglienza di donne e infanzia maltrattata, ecc.;
 - 5) realizzazione e conduzione di attività di informazione, formazione e ricerca sull'alimentazione e sullo stile di vita, ivi comprese strutture residenziali di soggiorno e cura, con metodi di cura naturali (fitoterapia, massoterapia, idroterapia, ecc.), ecc.;
 - 6) realizzazione e conduzione di programmi di sviluppo a breve, medio e lungo termine, attraverso l'educazione, istruzione e formazione professionale, l'avviamento al lavoro, progetti agricoli e di sostegno alimentare, laboratori professionali, centri sociali, ecc.;
 - 7) istituzione ed erogazione di borse di studio per la formazione, l'avviamento al lavoro, la creazione di imprese, ecc.;
 - 8) realizzazione e conduzione di centri di accoglienza e di assistenza agli emarginati, bisognosi, rifugiati, stranieri, immigrati, ecc.;
 - 9) realizzazione e conduzione di attività sportive non professionistiche e ludiche, quali tornei amatoriali, manifestazioni sportive non competitive, ecc.;



ISTITUTO UNIVERSITARIO AVVENTISTA

c. Attività umanitarie:

- 1) pronto intervento in caso di catastrofi e calamità naturali in Italia o all'estero, mediante raccolta, fornitura, trasporto aereo, marittimo e terrestre, e distribuzione di aiuti (medicinali, vestiario, generi alimentari e sanitari, materiale didattico e di vario genere, ecc.);
- 2) realizzazione e conduzione di attività di cooperazione allo sviluppo, sia in Italia che all'estero, anche attraverso la creazione di strutture sociali e sanitarie, educative, di produzione industriale e agricola e di sviluppo in genere, ecc.;

d. Attività culturali ed educative:

- 1) realizzazione, conduzione e promozione di attività di ricerca scientifica nella scienza teologica, nelle scienze umane, nelle scienze naturali e nelle scienze esatte, anche attraverso l'istituzione di corsi di studio di livello universitario, di corsi di laurea, di corsi di master universitario di primo e secondo livello, di facoltà universitarie, di corsi di dottorato, di corsi di specializzazione e perfezionamento, di laboratori di ricerca, di università, ecc.;
- 2) realizzazione e conduzione di attività di formazione, informazione e divulgazione tramite conferenze, congressi e convegni, pubblicazioni, materiale audiovisivo, programmi radiotelevisivi, internet e altri mezzi di comunicazione, ivi compresa la conduzione di case editrici e di produzione di audiovisivi e film, sia in riferimento a quanto al precedente punto 1), sia su temi religiosi, della cooperazione allo sviluppo, della promozione della salute, sociali, culturali e umanitari, dell'attualità, ecc.;
- 3) realizzazione e conduzione di corsi di formazione continua, anche tramite accreditamento presso gli organismi preposti;
- 4) realizzazione e conduzione di corsi di formazione e accoglienza per coloro che prestano volontariato presso il servizio civile nazionale, europeo e internazionale e attraverso altre strutture civili e confessionali, quali l'Adventist Volunteer Service (AVS);
- 5) realizzazione e conduzione di istituti e attività educative, scolastiche e accademiche, residenziali e a distanza, a tutti i livelli: asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola elementare, media e superiore, università, di insegnamento della lingua, della cultura e dell'arte italiana per stranieri, di insegnamento delle lingue straniere, scuole di teatro, scuole musicali, conservatori, ecc.;
- 6) protezione, conservazione, manutenzione, promozione, valorizzazione e fruibilità del patrimonio storico, culturale, religioso e naturalistico, ivi compresa la realizzazione e conduzione di strutture quali biblioteche, archivi, musei, mostre, esposizioni, gallerie, parchi, ecc.;
- 7) tutela e valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese facenti parte dell'Unione o di proprietà dell'Istituto;
- 8) svolgere ogni altra iniziativa e attività connessa o complementare con le proprie finalità e/o attività.

Articolo 5 (Collaborazioni)

1. Al fine di raggiungere le proprie finalità istituzionali e svolgere le attività di cui all'articolo 4 del presente statuto, l'Istituto può collaborare con altri enti e organizzazioni della Chiesa avventista del settimo giorno in Italia e nel mondo, e in particolare, ma non solo, con quelle operanti nel settore educativo, come l'Accrediting Association of Seventh-day Adventists Schools, Colleges, and University.
2. L'Istituto, sempre al fine di raggiungere le proprie finalità istituzionali e svolgere le attività di cui all'articolo 4 del presente statuto, può collaborare anche con università e istituzioni accademiche e scolastiche, pubbliche e private, con altre associazioni non governative, confessioni religiose, enti e organizzazioni nazionali e internazionali, pubbliche o private, e con i pubblici poteri, in campo religioso, amministrativo, legislativo, sociale, assistenziale, culturale, e umanitario e in ogni altro campo connesso o complementare con le proprie finalità e/o attività.

II – ORGANI

Articolo 6 (Organi)

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a. il Consiglio Direttivo;
 - b. il Presidente del Consiglio Direttivo;



- c. il Direttore;
- d. l'Amministratore;
- e. il Consiglio Amministrativo.

2. Quando il Direttore e l'Amministratore agiscono di concerto sono detti cumulativamente «l'Amministrazione».

Articolo 7 (Il Consiglio Direttivo – Composizione e funzionamento)

1. Sono membri del Consiglio Direttivo:

- a. il Presidente dell'Unione, che assume l'incarico di Presidente del Consiglio Direttivo, da ora in poi semplicemente «Presidente»;
- b. il Segretario dell'Unione;
- c. Il Tesoriere dell'Unione;
- d. il Direttore del Dipartimento dell'Educazione dell'Unione;
- e. il Direttore dei Ministeri Adventisti per la Gioventù dell'Unione;
- f. il responsabile dell'Associazione Pastorale dell'Unione;
- g. due membri laici nominati dal Comitato Esecutivo dell'Unione;
- h. il Direttore dell'Istituto, da ora in poi semplicemente «Direttore»;
- i. l'Amministratore dell'Istituto, da ora in poi semplicemente «Amministratore».

2. Nel caso in cui i membri del Consiglio Direttivo di cui alle lettere da a. ad f. del precedente comma cumulino 2 (due) o più degli incarichi enumerati nelle medesime lettere, è facoltà del Comitato Esecutivo dell'Unione nominare altri membri. In ogni caso il numero complessivo dei componenti del Consiglio Direttivo non potrà superare i 10 (dieci) membri.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la metà più uno dei suoi membri.

5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno. Le riunioni potranno aver luogo in presenza o in modalità telematica.

Articolo 8 (Il Consiglio Direttivo – Compiti)

1. Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità generale delle attività dell'Istituto e della loro supervisione, stabilisce le linee di azione e delibera gli atti della gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto, richiedendo, ove previsto dal presente statuto, la previa delibera dell'Unione.

2. In particolare, tra i suoi compiti vi sono i seguenti:

- a. proporre al Comitato Esecutivo dell'Unione la nomina del Decano della Facoltà adventista di teologia (FAT) e del vice Decano;
- b. nominare il Direttore del Dipartimento di Lingua, Cultura e Arte Italiana (DiLCAI), il Direttore del Centro Culturale di Scienze Umane e Religiose (CeCSUR), il responsabile delle Case per Ferie, e il Direttore o responsabile di ogni altra struttura, speciale o di raccordo, che dovesse essere creata all'interno dell'Istituto;
- c. istituire e attivare nuove strutture all'interno dell'Istituto, così come abolire, accorpate o cambiare nome a quelle esistenti, senza necessità di modificare il presente statuto;
- d. approvare appositi regolamenti per le strutture e i servizi dell'Istituto;
- e. curare i rapporti con il Comitato Esecutivo dell'Unione e raccomandare allo stesso l'assegnazione all'Istituto dei ministri e dei missionari occorrenti al funzionamento delle diverse strutture e servizi dell'Istituto;
- f. nominare e revocare i professori e i ricercatori;
- g. deliberare l'assunzione di personale CCNL;



ISTITUTO UNIVERSITARIO AVVENTISTA

- h. approvare l'Institutional Strategic Master Plan;
- i. approvare lo Spiritual Master Plan;
- j. approvare o modificare il Codice etico;
- k. approvare il mansionario del personale dell'Istituto;
- l. deliberare i provvedimenti disciplinari relativi al personale dell'Istituto;
- m. approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'Istituto;
- n. aggiornare il regolamento finanziario e decidere eventuali variazioni;
- o. gestire gli immobili dell'Istituto;
- p. deliberare l'assegnazione degli alloggi ecclesiastici presenti nel campus e destinati al personale dell'Istituto;
- q. vendere gli immobili dell'Istituto o acquistarne dei nuovi, previa delibera del Comitato Esecutivo dell'Unione;
- r. costituire commissioni consultive o gruppi di lavoro;
- s. proporre al Comitato Esecutivo dell'Unione eventuali modifiche al presente statuto.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare la delega di sue funzioni, anche conferendo le relative procure, al Direttore e/o all'Amministratore o a uno o più degli altri suoi membri, ad altri organi collegiali già esistenti all'interno dell'Istituto, a persone facenti parte del personale dell'Istituto, o a organismi collegiali costituiti ad hoc.

Articolo 9 (Il Presidente del Consiglio Direttivo)

- 1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituto.
- 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, collaborando con il Direttore nel prepararne l'agenda. In caso di sua assenza o impedimento, anche momentaneo, le relative funzioni, ivi compresa la rappresentanza legale, vengono esercitate dal Segretario dell'Unione e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Tesoriere dell'Unione.

Articolo 10 (Il Direttore)

- 1. Il Direttore è nominato dal Comitato Esecutivo dell'Unione.
- 2. Il Direttore svolge la funzione di segretario del Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente nel prepararne l'agenda, ne redige i processi verbali e veglia sull'adempimento delle sue delibere.
- 3. Il Direttore si occupa della gestione ordinaria dell'Istituto. In particolare, tra i suoi compiti vi sono i seguenti:
 - a. vegliare sul corretto andamento di tutte le strutture, i servizi e le attività dell'Istituto in vista del raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Istituto;
 - b. promuovere la vita spirituale e sociale del personale e degli studenti, di concerto con il Cappellano;
 - c. partecipare al Comitato Esecutivo dell'Unione;
 - d. seguire con particolare attenzione la vita nei convitti, di concerto coi precettori;
 - e. proporre al Consiglio Direttivo, di concerto con l'Amministratore, la nomina, l'avanzamento, la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto;
 - f. procedere, con l'aiuto dei responsabili delle varie strutture e servizi, alla valutazione delle attività e del personale dell'Istituto;
 - g. promuovere l'Istituto di fronte alle chiese, agli organismi ecclesiastici avventisti e nei rapporti con altre istituzioni;
 - h. essere membro di diritto di tutti gli organismi collegiali previsti dal presente statuto o da altri regolamenti disciplinanti strutture, servizi o attività che si svolgono all'interno dell'Istituto, inclusi quelli che per statuto siano presieduti da altre figure o persone.

Articolo 11 (L'Amministratore)

- 1. L'Amministratore è nominato dal Comitato Esecutivo dell'Unione.



ISTITUTO UNIVERSITARIO ADVENTISTA

2. In caso di assenza del Direttore, l'Amministratore ne fa le veci.
3. L'Amministratore coadiuva il Direttore nella gestione ordinaria dell'Istituto.
4. L'Amministratore ha la responsabilità generale delle questioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'Istituto. In particolare, tra i suoi compiti vi sono i seguenti:
 - a. di concerto con il Direttore, preparare i bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituto;
 - b. vegliare sulle uscite e sulle entrate dell'Istituto e sovrintendere alla loro registrazione contabile;
 - c. custodire i documenti, i libri contabili, il denaro e tutti gli altri valori dell'Istituto;
 - d. seguire la preparazione dei piani di ristrutturazione o costruzione e supervisionare i lavori relativi;
 - e. custodire la proprietà e l'equipaggiamento, tenendo aggiornato l'inventario;
 - f. sovrintendere a tutte le strutture, i servizi e le attività dell'Istituto per gli aspetti economici e finanziari;
 - g. svolgere funzioni di responsabile diretto per i servizi dell'amministrazione, cucina, lavanderia, manutenzione e parco, Case per Ferie;
 - h. essere membro di diritto di tutti gli organismi collegiali previsti dal presente statuto o da altri regolamenti disciplinanti strutture, servizi o attività che si svolgono all'interno dell'Istituto che discutono problemi economici e finanziari, inclusi quelli che per statuto siano presiedute da altre figure o persone.

Articolo 12 (Il Consiglio Amministrativo – Composizione e funzionamento)

1. Sono membri del Consiglio Amministrativo:
 - a. il Direttore;
 - b. l'Amministratore;
 - c. il Vice-Amministratore, se tale figura è stata nominata;
 - d. il Decano della FAT;
 - e. il Direttore del DiLCAI;
 - f. il Cappellano;
 - g. un altro membro del personale, quest'ultimo nominato dal personale per un mandato di due anni, rinnovabili.
2. Il Consiglio Amministrativo è convocato e presieduto dal Direttore dell'Istituto.
3. Le riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei componenti.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti votanti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. Il Consiglio Direttivo può deliberare, su proposta dell'Amministrazione, l'inclusione nel Consiglio Amministrativo di altri responsabili di struttura.
6. Il segretario del Consiglio Amministrativo viene nominato dal Consiglio medesimo tra i suoi membri.

Articolo 13 (Il Consiglio Amministrativo – Compiti)

1. Il Consiglio Amministrativo coadiuva il Direttore e l'Amministratore nell'amministrazione corrente delle attività dell'Istituto.
2. In particolare, tra i suoi compiti vi sono i seguenti:
 - a. esaminare le questioni ad esso sottoposte dal Direttore e dall'Amministratore;
 - b. su proposta dell'Amministrazione, esprimere un parere sulle bozze di regolamento per le strutture e i servizi dell'Istituto;
 - c. approvare il calendario dei giorni festivi dell'Istituto;



- d. su proposta dell'Amministrazione, esprimere un parere sulla politica promozionale dell'Istituto nei suoi vari aspetti;
- e. deliberare assunzioni temporanee di personale a CCNL, con richiesta di ratifica al Consiglio Direttivo;
- f. deliberare urgenti e necessari provvedimenti disciplinari o licenziamenti di personale a CCNL, con richiesta di ratifica al Consiglio Direttivo;
- g. in caso di necessità e urgenza, sospendere un operaio con credenziale, con richiesta di ratifica al Consiglio Direttivo e comunicazione urgente al Segretario dell'Unione;
- h. in caso di necessità e urgenza, prendere decisioni di limitata entità ordinariamente di competenza del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica; la definizione di tale entità è deliberata previamente dal Consiglio Direttivo;
- i. svolgere tutte le attività che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno delegare ad esso.

III – STRUTTURE, SERVIZI, PERSONALE, PATRIMONIO, ESERCIZIO, REVISIONE DEI CONTI

Articolo 14 (Strutture)

1. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali e la realizzazione e conduzione delle attività dell'Istituto, sono attive all'interno dell'Istituto le seguenti strutture:

- a. la Facoltà adventista di teologia (FAT);
- b. la Scuola di Arte e Cultura Italiana (SACI);
- c. il Dipartimento di Lingua, Cultura e Arte Italiana (DiLCAI);
- d. il Centro Culturale di Scienze Umane e Religiose (CeCSUR);
- e. Il Centro Studi per l'Evangelizzazione e la Missione (CeSEM);
- f. Il Centro Studi e Documentazione «Ellen Gould White»;
- g. Le Case per Ferie «La Colonica» e «CasAurora».

2. Il Consiglio Direttivo potrà istituire e attivare altre strutture all'interno dell'Istituto, così come abolire, accorpare o cambiare nome a quelle esistenti, senza necessità di modificare il presente statuto.

3. Le attività delle strutture possono essere disciplinate da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15 (Servizi)

1. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali e la realizzazione e conduzione delle attività dell'Istituto, sono attive all'interno dell'Istituto i seguenti servizi:

- a. Amministrazione;
- b. Biblioteca;
- c. Cappellania;
- d. Convitti;
- e. Lavanderia;
- f. Manutenzione;
- g. Cucina e mensa;
- h. Parco;
- i. Segreteria.

2. Il Consiglio Direttivo, su proposta dell'Amministrazione, potrà istituire e attivare altri servizi all'interno dell'Istituto, così come abolire, accorpare o cambiare nome a quelli esistenti, senza necessità di modificare il presente statuto.

3. Le attività dei servizi possono essere disciplinate da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16 (Personale)



1. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali e la realizzazione e conduzione delle sue attività, l'Istituto si avvarrà di:

- a. ministri di culto e missionari nominati dall'Unione, per i quali l'Istituto si farà carico dei relativi costi;
- b. personale dipendente inquadrato secondo il CCNL di categoria;
- c. collaboratori coordinati e continuativi;
- d. collaboratori occasionali;
- e. volontari provenienti dall'Adventist Volunteer Service (AVS) o altri organismi degli avventisti del settimo giorno;
- f. coloro che adempiono agli obblighi di leva scegliendo il servizio sostitutivo civile, a ciò destinati dall'amministrazione competente;
- g. i volontari del Servizio Civile Nazionale, a ciò destinati dall'amministrazione competente;
- h. i volontari del Servizio Volontario Europeo, a ciò destinati dall'amministrazione competente;
- i. i volontari del Servizio Civile Internazionale o di altra organizzazione internazionale, a ciò destinati dall'amministrazione competente;
- j. altri volontari;
- k. nonché dell'opera volontaria degli appartenenti, aderenti e partecipanti alla Chiesa avventista del settimo giorno.

Articolo 17 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito da:

- a. offerte, contributi, erogazioni liberali, donazioni, eredità, legati, provenienti da singoli;
- b. offerte, contributi, donazioni, assegnamenti e sovvenzioni provenienti dall'Unione o dagli altri enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti costituiti o che si costituiranno in futuro;
- c. assegnamenti per le sue attività e interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, in Italia e all'estero, provenienti dalla quota pari all'8 per mille dell'IRPEF erogate dall'Unione o dall'Opera Sociale Avventista, ente costituito ex comma 1 dell'articolo 30 della Legge n. 516 del 1988, così come modificato dall'articolo 2 della Legge 20 dicembre 1996, n. 637;
- d. assegnamenti di fondi provenienti dalla quota pari all'5 per mille dell'IRPEF;
- e. offerte, contributi, donazioni, assegnamenti e sovvenzioni provenienti dalle associazioni, fondazioni e altri enti costituiti, o che saranno costituiti, dalla Chiesa avventista del settimo giorno, in Italia e all'estero;
- f. offerte, contributi, donazioni, assegnamenti e sovvenzioni provenienti da organismi governativi e non, da enti pubblici e privati;
- g. rimborsi derivanti da convenzioni;
- h. depositi bancari, postali, titoli, risparmio gestito e amministrato, polizze assicurative, e altri strumenti finanziari esistenti o futuri;
- i. beni mobili e immobili, provenienti da acquisti, donazioni, eredità e legati;
- j. quote o partecipazioni azionarie di società o consorzi;
- k. proventi derivanti da beni mobili e immobili e da eventuali attività diverse da quelle di religione e di culto, come previsto dall'articolo 22 della Legge n. 516 del 1988.

Articolo 18 (Esercizio e approvazione bilanci)

1. L'esercizio annuale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo per l'anno successivo deve essere approvato entro il 31 dicembre.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Articolo 19 (Revisione dei conti)

1. La revisione dei conti viene eseguita dal General Conference Auditing Service o da altro organismo analogo della Conferenza Generale degli avventisti del settimo giorno.



**ISTITUTO
UNIVERSITARIO
ADVENTISTA**

2. Il Consiglio Direttivo può nominare anche il Collegio dei revisori dei conti e/o incaricare una società di revisione dei conti.

IV – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE

Articolo 20 (Entrata in vigore e modifiche statutarie)

1. Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte del Comitato Esecutivo dell'Unione, e acquista efficacia civile previo riconoscimento di cui all'art. 27, comma 1, L. 22 novembre 1988, n. 516.

2. Le modifiche a questo statuto possono essere fatte solo con voto del Comitato Esecutivo dell'Unione o dell'Assemblea dell'Unione, anche su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 (Estinzione)

Nel caso di estinzione dell'Istituto sia per scioglimento che per esaurimento delle finalità istituzionali, il patrimonio dell'Istituto, soddisfatti i creditori, sarà devoluto ad altro ente o associazione adventisti senza scopo di lucro, secondo l'indicazione del Comitato Esecutivo dell'Unione.